Istituto Comprensivo "Taddeo Cossu" - Teulada
Prot. 0001929 del 06/03/2026
V-5 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO "TADDEO COSSU" TEULADA
Via Nino Bixio n. 34, 09019 – TEULADA
Tel. 070 9271220
Cod. Fisc. 80002960922
e-mail: CAIC82100N@istruzione.it pec: CAIC82100N@pec.istruzione.it
www.taddeocossu.edu.it
Scuola dell'infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di I grado
TEULADA – SANT'ANNA ARRESI

#diamocilamano

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 48 del giorno 5 marzo 2026

PREMESSA

Il presente regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria", emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (entrato in vigore il 1° settembre 2000), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche" e successive modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti del 19 dicembre 2025 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28 del 7 gennaio 2026.

PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'articolo 3 del Decreto del Presidente delle Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 e ss.mm.ii, e alle disposizioni del regolamento interno d'istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui si rivolge.

Individua, altresì, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire, le modalità per ricorrere contro dette sanzioni.

La sanzione disciplinare si configura come *extrema ratio* all'interno di un processo educativo che, partendo dalla qualità della relazione insegnante-studente e studente-studente, vuole contribuire prima di tutto allo sviluppo armonioso e completo della personalità degli adolescenti e dei giovani, quindi alla crescita e al consolidamento, in ogni componente della comunità scolastica, di una coscienza civica che trovi nei principi e nei valori costituzionali dei saldi punti di riferimento. I provvedimenti disciplinari hanno, pertanto, finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee,

proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

TITOLO I DIRITTI, DOVERI, COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE SANZIONI

CAPO I

DIRITTI DELLO STUDENTE

Articolo 1

La scuola opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio; fonda il suo progetto e l'azione educativa sulla qualità della relazione insegnante-studente e studente-studente, contribuendo così allo sviluppo della personalità dei giovani. In questo contesto la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco.

Articolo 2

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale che valorizzi le inclinazioni di ciascuno anche attraverso l'orientamento sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e professionali.

Articolo 3

Lo studente ha diritto alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad un'educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Internazionale dei Diritti del Minore, resi concreti nella comunità scolastica da una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle diversità. Per gli studenti stranieri, la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Articolo 4

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza e si impegna per assicurare servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica in caso di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

Articolo 5

Lo studente ha diritto ad un'informazione chiara e completa sull'organizzazione e funzionamento della scuola. Ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile: pertanto deve essere informato, tramite un dialogo costruttivo, sugli obiettivi educativi e didattici, sui programmi, sui contenuti dei singoli insegnamenti e sui criteri di valutazione.

Articolo 6

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

CAPO II

DOVERI DEGLI STUDENTI

Articolo 7

In ogni momento della vita scolastica, compreso il tempo trascorso nelle adiacenze della scuola in attesa dell'entrata, e all'uscita, gli alunni debbono tenere un comportamento corretto e rispettoso nei riguardi degli insegnanti, del personale ausiliario e dei compagni di scuola.

Articolo 8

Gli alunni devono presentarsi a Scuola puntualmente, devono indossare un abbigliamento decoroso e adeguato al luogo ed essere forniti dell'occorrente per tutte le lezioni. Nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria gli alunni utilizzeranno appositi grembiuli.

Articolo 9

Al suono della campana gli alunni, in ordine, raggiungeranno le rispettive aule dove troveranno ad attenderli gli insegnanti. Lo stesso silenzio ed ordine dovrà essere mantenuto quando, accompagnati dal docente, gli alunni usciranno dalla Scuola al termine delle lezioni, evitando di trattenersi nell'atrio e nel cortile della scuola.

Articolo 10

In ottemperanza alla nota ministeriale prot. n. 5274 dell'11 luglio 2024, si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare anche ai fini educativi e didattici, salvo i casi previsti. Si potranno utilizzare a fini didattici altri dispositivi, quali PC e tablet, sotto la guida dei docenti.

Articolo 11

Tutti gli alunni sono tenuti a portare a scuola esclusivamente oggetti di stretta pertinenza scolastica.

Articolo 12

È fatto assoluto divieto di fumare nella scuola, e nelle aree adiacenti; il divieto si estende anche all'uso delle sigarette elettroniche.

Articolo 13

Il decoro delle aule, dei servizi e dei locali scolastici è affidato al senso di responsabilità degli alunni. Nel caso in cui prima del termine delle attività didattiche, l'aula o i laboratori utilizzati risultino particolarmente trascurati e sporchi, gli alunni verranno trattenuti dall'insegnante fino a dieci minuti dal suono della campana per ripristinarne lo stato di decoro.

CAPO III

SANZIONI DISCIPLINARI EROGABILI

Articolo 14

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, pertanto i provvedimenti hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Articolo 15

I seguenti comportamenti, configurati come mancanze disciplinari, sono corretti con le relative ammonizioni o sanzioni disciplinari, proporzionate alla mancanza. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (art. 4, comma 5, D.P.R. 24.06.1998, n. 249).

Articolo 16

L'organo collegiale che irroga le eventuali sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalle lezioni nella scuola Secondaria è il Consiglio di classe e quello di Interclasse nella Primaria [dove il ricorso al consiglio dovrà riguardare casi di chiara eccezionalità essendo evidente che è l'insegnante il più adatto a risolvere le problematiche disciplinari nella scuola Primaria], all'interno dei quali meglio si può valutare la storia dell'alunno e che meglio potranno agire anche nei confronti della famiglia perché la stessa collabori nell'opera di educazione e di sensibilizzazione all'assunzione di responsabilità.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto

Articolo 17

Classificazione delle sanzioni: le sanzioni sono quelle previste dal regolamento disciplinare d'istituto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 3 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 ("Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria") e della Legge 1° ottobre 2024, n. 150 ("Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati").

- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
- Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.
- Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato

l'allontanamento. Le attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti inseriti in apposito elenco regionale approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.
Nelle more della definizione delle convenzioni e degli opportuni accordi con i soggetti presenti nell'elenco regionale, anche in considerazione della prossimità geografica di questi ultimi, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

- Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Articolo 18

La Scuola individua, in ottemperanza al Patto Educativo di Corresponsabilità, alcune sanzioni disciplinari alternative di natura socioeducativa e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica che, in sinergia con un'ammonizione o un allontanamento dalle lezioni, possano incidere positivamente nell'intervento educativo:

- attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- l'assegnazione di compiti di riflessione su contenuti di educazione civica da condividere col gruppo classe;
- il trattenimento al termine delle lezioni fino ad un massimo di quindici minuti per il ripristino dello stato di decoro dell'aula e/o altri spazi comuni (ad es. cortile);
- il far provvedere a pulizie o semplici interventi di manutenzione (spazi comuni, cortile, biblioteca) o attività di cittadinanza attiva e solidale durante la giornata scolastica.

Articolo 19

Gli alunni che non osserveranno quanto previsto dal presente regolamento, applicativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e delle successive modifiche e integrazioni (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; D.P.R. n. 21 novembre 2007; D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134; C.M. 15 marzo 2007, n. 30), e che turberanno il regolare andamento delle lezioni e/o il regolare funzionamento della scuola incorreranno in adeguate sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal presente schema riassuntivo:

Prima di sottoporre un allievo a sanzioni disciplinari lo stesso verrà invitato sempre ad esporre le proprie ragioni; la contestazione della mancanza verrà annotata nel diario di classe dal docente o dal dirigente scolastico.		
Natura delle mancanze	**Organo competente**	**Sanzioni disciplinari**
Non rispetto delle norme relative all'utilizzo dello smartphone e di altri dispositivi elettronici personali (tablet, pc,	Insegnante Dirigente Scolastico	- indicazione della mancanza sul registro elettronico (nota); - sequestro del telefono e consegna alla segreteria;

smartwatch, etc.) – (il cellulare/dispositivo è acceso e in uso non autorizzato in ambiente scolastico per messaggi, giochi, ricerca di informazioni in rete)		- sospensione dell'uso del dispositivo; - convocazione dei genitori/tutori (si vedano le note n. 1 e 2)
Mancanza dei doveri scolastici (non portare il materiale scolastico, non eseguire i compiti assegnati a casa, non svolgere le attività scolastiche, etc.)	Insegnante Dirigente Scolastico	- ammonizione verbale; - indicazione della mancanza sul registro elettronico (nota); - se la mancanza è reiterata, convocazione dei genitori
Reiterato e volontario disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche, nonché mancato rispetto dell'ordine e della pulizia negli ambienti comuni; Messa in atto di dinamiche inadeguate nei confronti dei compagni	Insegnante Dirigente Scolastico	- ammonizione verbale; - indicazione della mancanza sul registro elettronico (nota); - se la mancanza è reiterata, convocazione dei genitori; - se la mancanza persiste, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico
Utilizzo dello smartphone e di altri dispositivi elettronici personali (tablet, pc, smartwatch, etc.) per effettuare selfies, foto e video di e/o con terzi consapevoli all'interno della scuola anche mediante l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale; Utilizzo improprio dei dispostivi elettronici in dotazione della scuola e nella navigazione in rete nel corso delle attività didattiche e nei laboratori	Dirigente Scolastico Consiglio di classe	- indicazione della mancanza sul registro elettronico (nota) e convocazione del Consiglio di Classe con procedura d'urgenza per eventuale provvedimento di allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni (si vedano le note n. 1 e 2)
Offesa alla dignità personale dei compagni o del personale della scuola, diffamazione anche mediante l'uso dello smartphone o di altri dispositivi elettronici personali (tablet, pc, smartwatch, etc.) anche mediante l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale	Consiglio di classe	- indicazione della mancanza sul registro elettronico (nota) e convocazione del Consiglio di Classe con procedura d'urgenza per eventuale provvedimento di allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni e possibile esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione

		(si vedano le note n. 1 e 2)
Violazione delle norme sulla privacy attraverso la non autorizzata acquisizione e diffusione in rete di immagini di docenti, compagni e personale ATA, anche mediante l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale	Consiglio di classe	- indicazione della mancanza sul registro elettronico (nota) e convocazione del Consiglio di Classe con procedura d'urgenza per eventuale provvedimento di allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni e possibile esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione (si vedano le note n. 1 e 2)
Comportamento che possa essere lesivo della propria e/o altrui incolumità	Insegnante Dirigente Scolastico Consiglio di classe (in ragione della gravità)	- indicazione della mancanza sul registro elettronico (nota) - convocazione del Consiglio di Classe con procedura d'urgenza per eventuale provvedimento di allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni e possibile esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione (si vedano le note n. 1 e 2)
Comportamenti ascrivibili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo anche mediante l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale	Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto (in ragione della gravità)	- ammonizione verbale; - indicazione della mancanza sul registro elettronico (nota) e convocazione dei genitori; - se la mancanza persiste, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico; - se grave o in caso di reiterazione, allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni; (si vedano le note n. 1 e 2) - In ragione della gravità o della reiterazione, allontanamento superiore a 15 giorni
Manomissione del registro elettronico e di dispositivi elettronici, e/o falsificazione di	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe (in ragione della gravità)	- indicazione della mancanza sul registro elettronico e convocazione del Consiglio di

documenti, danneggiamento a strutture e attrezzature scolastiche		Classe con procedura d'urgenza per eventuale provvedimento di allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni e possibile esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione (si vedano le note n. 1 e 2) - risarcimento del danno
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.	Consiglio di Istituto	- Convocazione del Consiglio di Istituto con procedura d'urgenza per eventuale provvedimento di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni

(1) Il Consiglio di Classe, in caso di urgenza, può essere convocato con un preavviso non inferiore a 48 ore. La convocazione è effettuata su iniziativa del Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata del Coordinatore di classe o di almeno 1/3 dei componenti. La convocazione avverrà, di norma, mediante avviso scritto; in casi di particolare urgenza e gravità, la convocazione potrà avvenire con un preavviso non inferiore a 24 ore e mediante avviso scritto e telefonico.

(2) Trasformabile in attività a favore della comunità scolastica.

CAPO III

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 20

Fasi del procedimento

Il procedimento disciplinare, al pari di ogni procedimento amministrativo, si compone di quattro fasi:

1) Fase dell'iniziativa;
2) Fase istruttoria;
3) Fase decisoria;
4) Fase integrativa dell'efficacia.

Articolo 21

Fase dell'iniziativa

Fase dell'iniziativa – La prima fase del procedimento si apre a cura del dirigente scolastico, allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di istituto come passibili di sanzioni disciplinari. Questa fase viene attivata con la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare alla famiglia.

Tale comunicazione si sostanzia della contestazione degli addebiti risultanti al momento, indicandone le circostanze di tempo, luogo e azione. Allo studente incolpato vanno indicate le modalità dell'audizione a difesa in sede di Consiglio di classe o, preliminarmente, nelle sedi ritenute opportune.

L'atto si conclude individuando il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso.

Articolo 22

Fase istruttoria

Fase istruttoria – Il dirigente scolastico raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola.

A questo punto, il dirigente scolastico convoca il consiglio di classe completo di tutte le sue componenti: la convocazione va notificata allo studente indiziato di responsabilità e ai genitori/tutori.

Il verbale della seduta documenta le posizioni espresse in fase di dibattimento; ad esso va allegata la documentazione raccolta in fase di istruttoria.

Deliberando la sanzione, il consiglio di classe propone altresì, sulla base delle opportunità offerte dal Piano triennale dell'offerta formativa, le modalità di svolgimento delle attività sostitutive delle lezioni.

Per la legittimità del provvedimento assunto, è essenziale fornirne adeguata motivazione, tramite la quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle

risultanze dell'istruttoria (art. 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241) al fine di evitare vizi (quali l'eccesso di potere o la violazione di legge) che possono comportarne l'annullamento in sede di ricorso.

Qualora il Consiglio di classe, sulla base del Regolamento d'istituto e della gravità di fatti accertati, ravvisi che la sanzione prevista sia superiore ai 15 giorni di allontanamento, delibera la remissione del procedimento e dei relativi atti alla competenza del Consiglio d'Istituto.

Circa la composizione del Consiglio, si tenga presente che l'organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora del consiglio faccia parte il genitore dello studente incolpato (nota M.I.U.R. prot. n. 3602 del 4 luglio 2008).

Articolo 23

Fase decisoria

Fase decisoria – In base alle risultanze del verbale dell'organo collegiale competente, il dirigente scolastico formalizza l'atto conclusivo, che può essere di archiviazione del procedimento o di irrogazione della sanzione.

Il provvedimento deve contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione della sanzione o alla sua archiviazione, esplicitando l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto.

Il provvedimento indica, sulla base delle opportunità offerte dal Piano triennale dell'offerta formativa, le modalità di svolgimento delle attività sostitutive delle lezioni: eventuale struttura ospitante, luogo, tempi e condizioni di frequenza, contenuti e obiettivi, docente referente interno all'istituzione scolastica.

Si conclude indicando il termine (quindici giorni dalla comunicazione) e l'organo (Organo di garanzia interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

Articolo 24

Fase integrativa dell'efficacia

Fase integrativa dell'efficacia - Il provvedimento viene notificato per iscritto dal dirigente scolastico all'interessato e ai genitori o tutori.

La sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, può essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Articolo 25

Esclusioni

In base al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo (art. 1, co. 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241), per i comportamenti di minore gravità degli alunni, l'iter disciplinare si semplifica notevolmente rispetto a quanto descritto nel presente Capo.

Per le infrazioni minori, che prevedono sanzioni come la nota disciplinare sul registro elettronico, l'ammonizione verbale o scritta da parte dell'insegnante o del dirigente scolastico, si applicano le seguenti semplificazioni:

1) Esclusione della contestazione formale: non è necessaria la formale contestazione scritta dell'addebito con diritto di difesa differito, tipica delle sanzioni più gravi.
2) Immediata comunicazione: l'annotazione sul registro elettronico costituisce di per sé la comunicazione tempestiva alla famiglia della mancanza commessa.
3) Procedura rapida: la sanzione può essere irrogata direttamente dall'insegnante o dal dirigente scolastico senza dover convocare organi collegiali (come il Consiglio di Classe o d'Istituto).

Tali misure mirano a responsabilizzare lo studente senza attivare procedimenti complessi, nel rispetto della natura lieve della violazione e dei principi di efficienza amministrativa.

Articolo 26

Ricorso all'Organo di Garanzia interno

Ogni alunno che riceva una sanzione disciplinare può fare ricorso entro quindici giorni dall'inflizione della sanzione stessa all'Organo di Garanzia. Tale organismo, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un insegnante e da due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto.

Articolo 27

Reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

In materia di violazioni dello Statuto, contenute anche nei singoli Regolamenti d'istituto, è possibile indirizzare, da parte di chiunque abbia interesse, un reclamo al direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva, acquisito il parere vincolante dell'Organo Regionale di Garanzia (ricorso gerarchico improprio).

Tale Organo dura in carica due anni scolastici ed è composto:

- per la scuola secondaria di secondo grado: da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale; è presieduto dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato;
- per la scuola secondaria di primo grado: in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Data la natura dell'istanza, la decisione assume il carattere di valutazione di legittimità rispetto allo Statuto, anche con riferimento alla conformità ad esso del presente Regolamento.

L'Organo ha il compito di verificare "la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti" e svolge la propria attività istruttoria "esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione" (art. 5, c. 4, D.P.R. n. 249/98).

Il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale.

CAPO IV

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Articolo 28

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica della sanzione disciplinare, da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro dieci giorni dalla notifica del ricorso.

Articolo 29

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (così come modificato e integrato dall'articolo 2 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235), è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 30

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente e da due genitori indicati dal Consiglio di Istituto.

Il Regolamento dell'Organo di Garanzia, deliberato dal Consiglio di Istituto, definisce specificamente le procedure di sostituzione per garantire la regolarità del procedimento disciplinare.

L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno scolastico. Al fine di consentire il funzionamento dell'Organo, fino alla designazione del nuovo componente, resta in carica il precedente componente.

Articolo 31

Il Consiglio di Istituto, contestualmente alla nomina dei componenti effettivi, individua ulteriori membri supplenti: un docente e due genitori.

I membri supplenti vengono convocati per intervenire in sostituzione dei membri effettivi qualora il Dirigente scolastico rilevi situazioni di incompatibilità o potenziali conflitti di interesse.

Articolo 32

La sostituzione con i membri supplenti avviene obbligatoriamente nei seguenti casi:

- il membro effettivo fa parte del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- il membro effettivo è il genitore/tutore o un parente entro il secondo grado dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Articolo 33

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento, e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

Articolo 34

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.

Articolo 35

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

Articolo 36

Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese.

Non è prevista l'astensione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 37

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre cinque giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Articolo 38

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

Articolo 39

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.